

## REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

**VISTO** l'art.21 della L.59 del 15/03/1997;

**VISTO** il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;

**VISTO** l'art.25 del D.Lgs. nr.165 del 31/03/2001;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e l'avvio delle attività a distanza;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotti il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione nr.388 del 17.03.2020 recante Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza e la nota del Capodipartimento n.368 del 13.03.2020 con l'indicazione delle azioni della task force a supporto della DaD;

**VISTO** l'art. 30 del D.l. n. 129/2019, che attribuisce al DSGA le funzioni di consegnatario dei beni di proprietà dell'istituzione e ne indica le funzioni;

**VISTA** la Nota del M.I. prot. n. 562/2020 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative;

**VISTI** gli articoli 1804, 1805 e 1807 del Codice Civile, che disciplinano i contratti di comodato d'uso e dispongono che il comodatario, ovvero colui che si serve del bene affidato, è tenuto a custodirlo e conservarlo ed è quindi responsabile nel caso in cui lo stesso venga danneggiato, a meno che questo non si deteriori per effetto dell'uso;

**RITENUTO** di dover procedere all'assegnazione degli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell'istituzione scolastica al fine di agevolare lo svolgimento della Didattica a Distanza.

## RT.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente documento regola il comodato d'uso degli strumenti informatici che questa istituzione scolastica intende concedere agli studenti, che ne sono sprovvisti, per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività in presenza a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

## RT. 2 – SOGGETTI DESTINATARI.

I notebook, i tablet e gli strumenti per la connettività sono concessi in comodato d'uso dall'I.T.C.G. "G.M. Angioy" (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai genitori degli studenti (comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta come da modello (All.1), parte integrante del presente Regolamento.

### RT. 3 – TERMINI TEMPORALI.

Il bene è concesso in uso fino al termine dell'emergenza epidemiologica e della sospensione delle attività didattiche in presenza, a condizione che l'alunno resti iscritto presso questa istituzione scolastica fino al termine indicato. La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all'istituzione scolastica.

### RT. 4 – USI CONSENTITI.

Lo studente utilizzerà il bene per le attività didattiche di studio e comunicazione collegate all'attività didattica. Lo studente è autorizzato all'uso per scopi personali del bene, al di fuori delle attività didattiche, che siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni previste dal presente regolamento.

### RT. 5 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO.

Il comodatario si obbliga a

- custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto;
- mantenere sempre leggibile il numero di inventario dello strumento;
- usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;

- comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza;
- a non eseguire modifiche hardware: il comodatario è personalmente responsabili delle installazioni di software non coerenti con le attività didattiche.

Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del comodatario in caso di dolo appurato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.

In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o di smarrimento, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia alle autorità preposte (Carabinieri, Polizia), nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che la proprietà del bene pertiene interamente al comodante. Inoltre, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.

Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l'istituzione scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene.

È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente regolamento.

La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d'uso e l'obbligo del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

## t. 6 – Diritti del comodante

È diritto dell'istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.

## rt. 7– Sottoscrizione del contratto

Gli strumenti informatici saranno consegnati al genitore dello studente a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito.

## rt. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 8.5.2020 delibera n.5



**ISTITUTO  
DI ISTRUZIONE  
SUPERIORE  
G.M. ANGIOY  
CARBONIA**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri  
"Giovanni Maria Angioy" - 09013 Carbonia (CI)  
Via Costituente - t: 0781 660406 - f: 0781 62538  
m: catd020007@istruzione.it - pec: catd020007@pec.istruzione.it  
Cod Mecc: CATD020007 - Cod Fisc: 81003250925  
Cod Univoco Ufficio: UF4NDF - <https://istitutoangioy.edu.it>

